

pubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4.

*(Decorrenza delle disposizioni)*

L Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati

dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.